

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. n. 306 del 30/07/2009 - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria e/o modifica dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai rii Rasiga e Paioni, in Comune di Bognanco - lotto 1: impermeabilizzazione del primo tratto del canale derivatore e sostituzione macchine di produzione - Ditta San Bernardo S.r.l..

Il Dirigente

(omissis)

determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento

(omissis)

avverte

che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) –

Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

propone

(omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante.

B. L'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, dovrà essere sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta San Bernardo S.r.l. (omissis), l'autorizzazione unica per interventi di manutenzione straordinaria e/o modifica dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai rii Rasiga e Paioni, in Comune di Bognanco - lotto 1: impermeabilizzazione del primo tratto del canale derivatore e sostituzione macchine di produzione, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di stabilire che, per la realizzazione delle opere di cui al lotto 2 (realizzazione di nuovo pozzetto per l'alloggiamento del misuratore di portata), dovrà essere rilasciata separata autorizzazione.

E. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto; si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. (omissis).

Verbania, 05/01/2010.

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni